

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00161/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2021, proposto da

Pegaso Blue Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Mario Malatesta e Niccolò Maria D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via Antonio Salandra n. 34;

contro

Azienda Usi Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Neri Baldi e Luca Cei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosa Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con Le Briccole Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto

presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;

Le Briccole Società Cooperativa Sociale non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale n. 4268 del 29 dicembre 2020 della Azienda UsI Toscana Nord Ovest avente ad oggetto: *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio specialistico di “Facilitatore Sociale” per utenti con disturbi psichici Zona Distretto Apuane. Cig 283090561ED. Aggiudicazione”* comunicato con nota prot. 2020/0531218/GEN/000DTAECAS del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/16, con il quale la stessa Azienda, in particolare, ha: 1) decretato l'approvazione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio specialistico di “Facilitatore Sociale”; 2) decretato l'aggiudicazione del servizio al Costituendo RTI composto da Rosa Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 03683080166), con sede legale in Bergamo, Rotonda dei Mille n. 1, in qualità di mandataria e Le Briccole Società Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 01170870453), con sede legale in Massa, Via Massa Avenza n. 38/B, in qualità di mandante, con un ribasso offerto di 0.44% sull'importo a base di gare di € 1.018.269,30, per un importo di € 1.013.788,91, al netto dell'IVA al 5% per un totale complessivo di € 1.064,478,35, per un importo mensile aggiudicato di € 29.568,84 comprensivo di IVA;

- del provvedimento (comunicazione) della Azienda UsI Toscana Nord Ovest del 29 dicembre 2020 prot. 2020/0531218/GEN/000DTAECAS con il quale la stessa Azienda UsI ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della gara in favore del Costituendo RTI composto da Rosa Cooperativa Sociale e Le Briccole Società Cooperativa Sociale;

- del decreto n. 2376 del 21 luglio 2020, nella parte in cui veniva disposta l'ammissione del costituendo RTI, composto da Rosa Cooperativa Sociale e Le Briccole Società Cooperativa Sociale, alla fase successiva della gara;

- del disciplinare di gara della Regione Toscana Nord Ovest relativo alla *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio specialistico di “Facilitatore Sociale” per utenti con disturbi psichici Zona Distretto Apuane. Cig 83090561ED”*;
- di tutti i verbali di gara e, in particolare del verbale n. 1 di apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa e successivo riscontro della documentazione in seduta riservata; del verbale n. 3 di valutazione dell'offerta tecnica con n. 2 schede di valutazione dell'offerta tecnica allegate;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito;
- in via subordinata, per quanto occorrer possa, della disciplina di gara, del capitolato d'appalto, del disciplinare, del bando di gara, nei limiti di cui in esposizione;

per la dichiarazione di nullità/inefficacia

dell'eventuale contratto che nelle more del giudizio dovesse essere stipulato con la controinteressata, ferma la disponibilità della ricorrente a subentrare nello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;

e per la condanna

della stazione appaltante al risarcimento di ogni danno eventualmente subito e subendo dalla ricorrente, in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente nella misura che risulterà di giustizia e comunque in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e di Rosa Cooperativa Sociale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Silvia De Felice nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che nel caso di specie non è configurabile un pregiudizio grave ed irreparabile a carico della ricorrente, atteso che in caso di accoglimento del ricorso la stessa potrà subentrare nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, che ha una durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, restando inoltre salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario per la parte già eseguita dell'appalto;

Ritenuto inoltre che, in base al sommario esame tipico della presente fase cautelare, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente con il primo motivo di censura, il RTI aggiudicatario sembra possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dagli atti di gara;

Considerato infine che, alla luce di una prima e sommaria disamina e fatto in ogni caso salvo il successivo approfondimento in sede di trattazione del ricorso nel merito, le ulteriori censure paiono attenere in larga misura al merito di valutazioni discrezionali, spettanti in via esclusiva alla commissione giudicatrice, mentre non sembrano emergere, *prima facie*, palesi illogicità o errori nell'attribuzione dei punteggi alle Società concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della chiesta misura cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere liquidate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 aprile 2021.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 01/03/2021 13:59:52

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038